





Circolare n. 19 del 08.09.2020

DECRETO RILANCIO N. 34/2020 - CREDITO D'IMPOSTA PER BONUS PUBBLICITA'

Ad integrazione e aggiornamento della circolare n. 9 del 2/4/2020 sul Decreto "Cura Italia" D.L. 18/2020 in merito al Credito d'imposta per le spese in pubblicità, con il D.L. n. 34/2020 Decreto "Rilancio", ci sono stati ulteriori novità di particolare rilievo.

Sotto il **profilo soggettivo** il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- agli enti non commerciali.

Oggetto dell'agevolazione sono gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione,

PRIMA - SI RICORDA CHE IL DECRETO CURA ITALIA ha introdotto un regime straordinario per il solo 2020 di accesso al credito in esame.

"Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1".

ORA - CON IL DECRETO "RILANCIO":

All'art. 186, riprende l'impostazione temporanea di cui al D.L. n. 18/2020, innalzando la percentuale di investimento agevolabile, dal 30% al 50% sul totale degli investimenti pubblicitari e non più sul valore incrementale.

Nella circolare n. 25/E, l'Agenzia delle Entrate, intervenendo sulle novità introdotte dal D.L. "Rilancio", ha fornito uno specifico chiarimento sul bonus pubblicità qui in esame.

In particolare, l'Agenzia ha ribadito che il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati:

- > non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione:
- > requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta "a regime" dal 2021.

L'invio delle comunicazioni telematiche per la prenotazione del credito d'imposta dovrà essere presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 e successivamente confermata tra il 01/01/2021 ed il 31/01/2021

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non rileva ai fini della concessione dell'agevolazione.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ online Dipartimento per l'informazione e l'editoria).

Si ricorda che terminato l'iter per la designazione del bonus pubblicità, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce con Decreto l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dei singoli importi determinati sulla base delle comunicazioni pervenute all'Agenzia delle Entrate.